



CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

Cosenza, 7 aprile 2020

Prot. 1137

Ill.ma Sig.ra
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
Presidente del Tribunale di
Cosenza

Oggetto: parere sulle misure organizzative necessarie da adottare nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020

Illustre Presidente,
con riferimento alla Sua richiesta di parere di cui all'oggetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, rileva, in primis, che tutti i mezzi di informazione per ragioni di prudenza dettate dalla necessità di non vanificare i sacrifici fino ad oggi sopportati, consigliano di proseguire nel cd. "distanziamento sociale" e che molto probabilmente verrà prorogato il termine di cui all'art. 83 comma 1 D.L. n.18/2020.

L'Avvocato si reca in udienza dopo avere avuto i necessari, dovuti ed opportuni contatti con i clienti, consulenti, etc. i quali non sempre o quasi mai sono dotati di strumenti informatici con i quali collegarsi da remoto. L'attività di udienza rappresenta solo una parte dell'attività forense, ovvero il punto di emersione della stessa.

Il divieto di circolazione impedisce, quindi, all'Avvocato di svolgere l'attività propedeutica all'udienza esponendolo ad ulteriori preoccupazioni e responsabilità. Inoltre, molti Avvocati risiedono in comuni diversi da quelli dove è ubicato il proprio studio legale.

Si rileva ancora che per partecipare alle udienze con il collegamento da remoto sono necessari non solo programmi specifici (Skype, Microsoft Teams) ma bisogna possedere un pc dotato di webcam e microfono, non facilmente reperibili in questo periodo. In ogni caso tali misure organizzative, imposte dall'oggi al domani, coglierebbero impreparati Avvocati, Magistrati e personale amministrativo.

L'introduzione della udienza da remoto non può essere imposta improvvisamente. L'art. 84 del D.L. n.18/2020 prevede "lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

A tal proposito, il CSM, con circolare del 26/03/2020, ha precisato che, per le difficoltà che incontreranno Magistrati ed Avvocati, *“appare inopportuno un meccanicistico trasferimento di tali istituti all’udienza da remoto senza un periodo minimo di sperimentazione e di strumenti in base ai quali accertare con certezza la ragioni dell’assenza di uno degli avvocati dall’udienza da remoto”*.

Concludendo

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza ritiene congruo che:

- 1) venga confermato il decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Maria Luisa Mingrone, del 19/03/2020 n.22 (nel quale sono dettagliatamente specificate le modalità di celebrazione delle udienze consentite, di accesso agli uffici di cancelleria, di ricevimento del pubblico, e del rilascio di copie, certificazioni e di utilizzazione del personale);
- 2) l’Ufficio di Presidenza, avvalendosi della misura prevista dall’art. 83, comma 7, lett. g, del D.L. 18/2020, stabilisca il rinvio a data successiva al 31/05/2020 di tutti i processi civili e penali non urgenti, e cioè di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione, per espressa disposizione di legge o per disposizione del giudice, non appare idonea a produrre grave pregiudizio per le parti;
- 3) nelle more, ci sia un impegno a sciogliere, da parte dei Magistrati, le riserve assunte ed a depositare le sentenza introitate e, non per ultimo, a liquidare i compensi maturati dagli Avvocati nei giudizi assistiti dal patrocinio a spese dello Stato.

Si rimane a disposizione per valutare modalità alternative per la trattazione delle udienze nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla proposta di protocollo del CNF relativa alle udienze da trattare tramite collegamento da remoto.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Vittorio Gallucci

